

«Legge 40». La Corte dichiara «parzialmente illegittimo» il testo sulla procreazione assistita - Decisione a larga maggioranza

Fecondazione, stop della Consulta

Bocciato il limite dei 3 embrioni, ampliate le possibilità di crioconservazione

Donatella Stasio
ROMA

A cinque anni dalla sua approvazione e a quattro dal referendum che ne sancì la sopravvivenza, la legge n. 40 sulla fecondazione assistita viene bocciata, sia pure parzialmente, dalla Corte costituzionale. A cadere è una delle norme più contestate della legge, quella che imponeva la produzione di non più di tre embrioni per volta, da impiantare nell'utero contemporaneamente, a prescindere dalla valutazione del medico curante nel caso concreto, costringendo così la donna a sottoporsi a più trattamenti invasivi, pericolosi per la sua salute fisica e psichica. La Corte ha poi ampliato i casi di crioconservazione degli embrioni (oggi consentita solo in presenza di uno stato di malattia acuta), anche in vista di impianti successivi, lasciando sempre al medico curante la valutazione.

Di più, al momento, non si sa. La decisione è stata resa nota, infatti, con uno scarso comunicato stampa, senza alcun riferi-

mento neanche agli articoli della Costituzione violati. Le norme censurate sono contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 14 della legge 40, riguardanti appunto l'impianto e la crioconservazione. Si è invece "salvato" l'articolo 6, sull'irrevocabilità del consenso prestato dalla donna dopo la fecondazione dell'ovulo, ma soltanto perché la relativa questione è stata giudicata «inammissibile per difetto di rilevanza nei giudizi principali», il che significa che la Corte non è entrata nel merito. Per saperne di più sulla portata di questa attesissima sentenza, bisognerà attendere le motivazioni affidate alla penna del giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Dunque la Corte si è finalmente pronunciata. Le indiscrezioni raccontano di una decisione presa a larga maggioranza, ma in un clima sereno. Del resto, la legge 40 era finita a Palazzo della Consulta già nel 2006, anche se in quell'occasione i giudici costituzionali si fermarono un gradino prima del meri-

to e, per ragioni di opportunità, si limitarono a una pronuncia di «inammissibilità». Ma il terreno era ormai arato anche se, nel frattempo, diversi giudici hanno lasciato Palazzo della Consulta e altri vi sono entrati.

Durante l'udienza pubblica di martedì scorso, il Comitato per la tutela della salute, favorevole alla legge, aveva chiesto alla Corte di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale sulla diagnosi preimpianto degli embrioni, sostenendo che esiste «un diritto al figlio, ma non al figlio sano». La Corte non ha accolto la richiesta. Il divieto resta formalmente in piedi ma è di fatto disapplicato in base al diritto vivente: alcuni giudici di merito (tra cui il Tar del Lazio) si sono infatti già pronunciati sulla legittimità della diagnosi preimpianto dopo l'emanazione delle nuove Linee guida di applicazione della legge 40 da parte del Ministero della Salute.

A rivolgersi alla Corte erano stati, in questo caso, il Tar del Lazio e il Tribunale di Firenze, chiamati a decidere, rispettiva-

mente, su una causa promossa dalla Warm-World Association Reproductive Medicine e sulla vicenda di due coppie sterili affette da malattie genetiche trasmissibili (esostososi e retinoblastoma: la prima genera la crescita smisurata delle cartilagini delle ossa mentre la seconda è una grave malattia della retina dell'occhio). Secondo i giudici di merito, le norme in vigore (in particolare quelle che la Corte ha dichiarato incostituzionali) sono irragionevoli in quanto non garantiscono un giusto bilanciamento tra la tutela dell'embrione e quella dell'esigenza di procreazione perché non consentono di valutare, in concreto, il successo della pratica da effettuare e non riconoscono alcuna discrezionalità di valutazione al medico curante. Inoltre, sottopongono allo stesso trattamento, predeterminato per legge, donne in condizioni fisiche diverse, costringendole a sottoporsi a ripetuti trattamenti che, in quanto invasivi e a basso tasso di efficacia, ledono la dignità della persona e la sua salute psico-fisica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le norme e i rilievi della Corte

La legge 40 del 18 febbraio 2004 si compone di 18 articoli

ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA

È consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; previsto l'accesso anche alle coppie in cui l'uomo è affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili

NO ALL'ETEROLOGA

Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia

CHI PUÒ RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE

Le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi

TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO

La legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione delle tecniche hanno lo status di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia

CONSENSO INFORMATO


La coppia deve essere costantemente informata sulle tecniche e sulle fasi della loro applicazione. Una volta che l'ovulo è fecondato deve essere impiantato e non è possibile alcun ripensamento. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni

EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE

Sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. È vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione

PRATI... (immagine)

È possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto



CRIOCONSERVAZIONE

È consentita solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile

SÌ DIAGNOSI PREIMPIANTO

Con le linee guida emanate dall'ex ministro della salute Livia Turco nel 2008 è possibile effettuare la diagnosi preimpianto sull'embrione da impiantare in utero (prima vietata, eccetto la diagnosi preimpianto di solo tipo "osservazionale") e la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) anche per le coppie in cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili

La Corte Costituzionale

ha dichiarato l'illegittimità dell'**art.14 comma 2** dice una nota della Consulta «limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" embrioni». È ampliata di conseguenza la possibilità di conservare gli embrioni in sovrannumero; la scelta spetta al medico. La Corte ha anche dichiarato incostituzionale il **comma 3** dello stesso articolo «nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna».

OBIEZIONE COSCIENZA

Il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione